



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 376 DEL 07/09/2020

DEL SETTORE Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / Traffico / TPL

Traffico PM

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA N. 352 DEL 18/08/2020 - DIVIETO DI SOSTA STRADA COMUNALE PER COLONNATA

IL DIRIGENTE

Premesso che con Ordinanza n. 352 del 18/08/2020 , emanata da questo Comando, è stato istituito un divieto di sosta con rimozione sulla Strada Comunale per Colonnata, nel tratto compreso tra il bivio per la località Campanili e Piazza Palestro, al fine di garantire sia il regolare svolgimento in sicurezza del servizio di trasporto pubblico e l'ordinario transito veicolare in sicurezza.

Considerato che nei giorni scorsi è stato ancora riscontrato un cospicuo transito di veicoli di turisti in visita al Paese di Colonnata.

Ritenuto opportuno, per quanto sopra scritto, disporre la proroga della citata Ordinanza n. 352 del 18/08/2020 fino al 30/09/2020.

Visto l'art.7 del Codice della Strada D.Lgs n°285 del 30/04/1992 e s.m.i.

ORDINA

E' PROROGATA L'ORDINANZA N. 352, EMANATA DAL COMANDO PM IN DATA 18/08/2020, FINO AL 30/09/2020.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva; tutte le disposizioni contenute in provvedimenti precedenti, in contrasto con la presente, si intendono revocati. Nel rispetto dei termini e modi indicati dalla vigente normativa, contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni, il ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni (ex art.37 comma 3 del Codice della Strada D.Lgs n.285/1992 e s.m.i.) ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente
MICHELETTI PAOLA

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”